



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MOSCARDELLI, CALEO, COLLINA, CUCCA,
DEL BARBA, DI GIORGI, LEPRI, LUCHERINI, Mauro Maria MARINO, ORRÙ,
RANUCCI, SANTINI, SCALIA, SOLLO e ARACRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2016

Misure per il recupero e la valorizzazione dei poderi edificati dall’Opera nazionale combattenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risponde alla necessità di assicurare i finanziamenti ai proprietari - pubblici o privati - per il restauro e il recupero dei poderi di bonifica dell'Agro pontino e degli altri territori interessati dai progetti agrari, di bonifica e insediamenti condotti dell'Opera nazionale combattenti (ONC). Parliamo di un patrimonio culturale e architettonico di importanza cruciale per la storia del Novecento che, per la trasformazione dell'economia agricola e per l'emergere di nuove esigenze abitative, rischia, in assenza di opere di manutenzione, l'abbandono o la trasformazione selvaggia.

I poderi della bonifica dell'Agro pontino caratterizzano la peculiarità storica e culturale di questo particolarissimo territorio - ex palude alle porte di Roma - ed interessa parte della provincia di Latina e alcune aree di Pomezia ed Ardea in provincia di Roma nonché altre regioni come la Campania, la Puglia, la Sardegna, il Veneto eccetera. Attualmente non esiste nessuno strumento pubblico che incentivi il recupero di queste costruzioni oggetto di studi da parte di università di tutto il mondo.

Oggi il recupero è legato quasi esclusivamente all'iniziativa privata, che spesso si scontra con gli altissimi costi di ristrutturazione, con la carenza di manodopera specializzata.

Come noto, l'Opera nazionale combattenti nacque nel 1917 come ente morale e assistenziale e fu soppressa e liquidata nel 1977 nonostante il tentativo di prolungarne l'esistenza con la legge n. 70 del 1975 sul riassetto del parastato tramite la quale l'ONC fu inserita tra gli enti di promozione economica da conservare. In conseguenza di

ciò è venuta meno una gestione coordinata dei beni patrimoniali.

Sono passati molti anni dalla realizzazione di quegli edifici e, per far fronte a tali problematiche, è opportuno un provvedimento legislativo che risponda ai bisogni di conservazione e di valorizzazione paesaggistica di questo pezzo d'Italia particolarmente suggestivo.

Obiettivo del presente disegno di legge è quello di fornire le risorse per corretti interventi di restauro tesi a consentire la multifunzionalità dei poderi, in modo da avviare, attraverso i finanziamenti ai privati e agli enti pubblici proprietari di questa tipologia di immobile, un processo di recupero degli stabili.

In questo contesto la conservazione diventa un obiettivo a cui sono chiamati tutti i cittadini anche al fine di consentire la riappropriazione dell'identità culturale e dello stretto rapporto tra abitanti e zona abitata.

Il restauro conservativo deve essere tradotto in uso appropriato, cioè socialmente finalizzato a tutto il territorio costruito e agricolo; la campagna deve essere salvata e valorizzata, e considerata parte intangibile del territorio da recuperare alle loro funzioni residenziali e produttive.

La concessione dei finanziamenti vuole altresì coniugare la tutela del patrimonio architettonico e ambientale con uno sviluppo compatibile con le peculiarità del territorio. I finanziamenti sono rivolti dunque a soggetti privati, proprietari degli immobili o affittuari autorizzati dai proprietari, che intendono avviare (o già hanno intrapreso), presso gli stessi edifici, attività di agriturismo o altre tipologie turistico-ricettive (*bed and breakfast*, turismo rurale, affittacamere,

appartamenti vacanza, ostelli, case per ferie eccetera come da classificazione ISTAT – *La classificazione delle strutture ricettive turistiche nella normativa delle regioni italiane, 2016*).

Qualora l'immobile sia nelle disponibilità del patrimonio degli enti pubblici o locali, questi possono richiedere il contributo finalizzato alla riqualificazione dell'immobile da adibire ad attività culturali, educative, sociali, ricreative, socio-assistenziali.

Nel merito, l'articolo 1, esplicita le finalità del disegno di legge, la modalità di erogazione del contributo e le annualità interessate.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione e individua i soggetti titolari dei requisiti necessari per poter chiedere il contributo economico per la ristrutturazione degli edifici oggetto della presente normativa.

L'articolo 3, definisce le modalità di erogazione dei fondi, l'ammontare massimo delle somme erogabili, la quota parte rispetto al costo complessivo della ristrutturazione. Alla metà dei finanziamenti annualmente stanziati potranno attingere gli enti pubblici, i comuni e gli altri enti locali pro-

prietari di poderi *ex* ONC. La restante parte è assegnata ai cittadini o imprese private proprietari di poderi *ex* ONC, o titolari di contratto di locazione non inferiore a 12 anni, che siano stati autorizzati dai proprietari al recupero dei beni locati.

L'articolo 4 richiama l'obbligatorietà, per il soggetto richiedente il contributo, di intraprendere attività economica o socio-culturale presso l'immobile ristrutturato con il contributo concesso ai sensi del disegno di legge.

L'articolo 5 stabilisce che gli interventi di restauro conservativo e recupero architettonico degli immobili e degli altri beni recuperati ai sensi del disegno di legge, devono essere effettuati mantenendo integri tutti gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche, cromatiche e ambientali originarie al fine di assicurare il carattere conservativo dell'intervento ed è esclusa la possibilità di realizzare opere non conformi con gli strumenti urbanistici previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Infine, l'articolo 6 contiene le norme finanziarie che consentono l'erogazione delle somme a copertura dei contributi erogati ai sensi della legge in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Gli interventi finalizzati al restauro conservativo e al recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei poderi edificati dall'Opera nazionale combattenti (ONC) nell'Agro pontino e negli altri territori italiani interessati dai progetti agrari, di bonifica e insediamenti ad opera dell'ONC, sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Gli interventi di recupero degli immobili di cui al comma 1, ivi compresi quelli effettuati sulle pertinenze e sui fabbricati collegati, effettuati a valere sulle risorse di cui al comma 2, sono finalizzati alla conservazione dei medesimi immobili, nonché a consentirne la fruibilità agricola, turistica, agrituristica, sociale e culturale.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e soggetti destinatari)

1. Previa apposita domanda, possono accedere al contributo per gli interventi di cui all'articolo 1:

a) i proprietari degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1;

b) i titolari di contratti di locazione di immobili di cui all'articolo 1, comma 1, di durata non inferiore a dodici anni, che

sono autorizzati dai proprietari al recupero dei beni locati.

2. La domanda per l'accesso al contributo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere presentata dai soggetti di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione della domanda di cui al comma 1.

Art. 3.

(Erogazione del finanziamento e istruttoria)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per un ammontare pari al 50 per cento in favore degli enti pubblici, comuni ed altri enti locali e per il 50 per cento in favore dei proprietari privati e dei titolari dei contratti di locazione, che abbiano rispettato i criteri e le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Nel rispetto della ripartizione di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1:

a) è concesso ai soggetti beneficiari a fondo perduto per un ammontare massimo non superiore al 60 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi di restauro conservativo e recupero architettonico ammissibili, e per un valore complessivo non superiore ad euro 150.000;

b) è erogato per il 50 per cento all'inizio dei lavori e per il restante 50 per cento al termine del collaudo tecnico-amministrativo delle opere effettuato con esito positivo dagli uffici competenti del comune interessato o degli altri organismi preposti;

c) non è cumulabile con altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali per la medesima finalità di restauro o conservazione dell'immobile.

3. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui all'articolo 1, nonché le cause di decadenza e revoca del contributo, delle modalità di restituzione dell'importo di cui il beneficiario ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.

Art. 4.

(Obbligo di avvio o prosecuzione attività)

1. A seguito dell'accettazione della domanda per l'accesso al contributo, i soggetti beneficiari, pena la revoca e restituzione del finanziamento, si impegnano, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a proseguire, per una durata non inferiore a dieci anni, le attività economiche agricole o agrituristiche già attive al momento della presentazione della domanda o ad avviare, a seguito degli interventi di restauro conservativo e recupero architettonico, attività agricole o agrituristiche, per una durata non inferiore a dieci anni;

b) a mettere a disposizione, per una durata non inferiore a dieci anni, i locali dell'immobile ristrutturato indicati nella domanda di accesso al contributo per lo svolgimento di iniziative pubbliche a finalità cul-

turali, educative, sociali, ricreative, socio-assistenziali e attività assimilabili alle suddette, ovvero a proseguire una delle suddette attività qualora fosse già attiva;

c) a non cedere l'immobile prima che siano decorsi dieci anni dalla certificazione del termine dei lavori di restauro conservativo e recupero architettonico da parte degli uffici e organismi competenti.

Art. 5.

(Indirizzi di tutela, valorizzazione e conservazione degli immobili)

1. Gli interventi di restauro conservativo e recupero architettonico degli immobili e degli altri beni recuperati ai sensi della presente legge, sono effettuati mantenendo integri tutti gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche, cromatiche e ambientali originarie al fine di assicurare il carattere conservativo dell'intervento ed è esclusa la possibilità di realizzare opere non conformi con gli strumenti urbanistici previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. Il rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere da parte del comune o degli altri enti preposti deve essere antecedente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 6.

(Norme finanziarie)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.